

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell’onere

- Il soggetto finanziatore raccoglie e, verificatane la completezza e la regolarità formale, trasmette al Gestore il modulo di domanda contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata dal richiedente il mutuo ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti e delle eventuali priorità previsti dal presente decreto;
- il soggetto finanziatore, una volta acquisita la conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, comunica al Gestore, entro 90 giorni, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione dello stesso. La mancata comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo, ovvero la comunicazione della mancata erogazione entro i termini previsti, comporta la decadenza della ammissione alla garanzia del Fondo;
- nel caso di mancato perfezionamento ovvero di mancata erogazione di un mutuo ammesso alla garanzia del Fondo, il soggetto finanziatore è tenuto a fornirne adeguata informazione al Gestore e al richiedente il mutuo stesso.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d)

Comunicazione o
dichiarazione



Domanda



Documentazione da
conservare



Altro



Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa

Si tratta di oneri informativi di comunicazione a carico dei soggetti finanziatori imprescindibili ai fini dell’ammissione e dell’attivazione della garanzia per l’accesso al Fondo di garanzia “prima casa”.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Comunicazione al Gestore da parte dei soggetti finanziatori, a pena di decadenza della garanzia, entro il termine di 40 giorni, dell'avvenuta estinzione anticipata del mutuo.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 6, comma 4

Comunicazione o
dichiarazione

☒

Domanda

☐

Documentazione da
conservare

☐

|

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

La comunicazione al Gestore entro il ragionevole termine di 40 giorni, da parte dei soggetti finanziatori, dell'avvenuta estinzione anticipata del mutuo è un'attività necessaria al fine di evitare la decadenza della garanzia.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

- Nel caso di inadempimento del mutuatario, il soggetto finanziatore, decorsi 90 giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, informa il Gestore, per via telematica, comunicando l'ammontare dell'esposizione in linea capitale.
- Entro il termine di 12 mesi dalla comunicazione di cui al precedente comma, il soggetto finanziatore invia al mutuatario, e per conoscenza al Gestore per via telematica, l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione complessiva, con la diffida al pagamento della somma dovuta.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 7, commi 1, 2 e 3

Comunicazione o
dichiarazione



Domanda



Documentazione da
conservare



Altro



Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Si tratta di operazioni imprescindibili nel procedimento relativo all'intervento della garanzia.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere

Alla richiesta di attivazione della garanzia da parte del soggetto finanziatore, deve essere allegata la seguente documentazione, da inviare al Gestore:

- a) una dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - 1) l'avvenuta erogazione del mutuo al mutuatario;
 - 2) la data di erogazione del mutuo a favore del mutuatario;
 - 3) l'ultima rata rimasta insoluta e l'indicazione del capitale residuo;
 - 4) l'inadempienza del mutuatario accertata con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;
- b) copia della ricevuta di ritorno della raccomandata di intimazione di cui al comma 2, ovvero della ricevuta di altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) copia del contratto del mutuo;
- d) copia del piano di ammortamento consegnato al mutuatario con le relative scadenze, ripartito per sorte capitale ed interessi.

Riferimento normativo interno (articolo e comma)

Articolo 7, commi 6 e 7

Comunicazione o
dichiarazione



Domanda



Documentazione da
conservare



Altro



Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa

Si tratta di oneri informativi eventuali a carico del soggetto finanziatore, che scattano tutte le volte che lo stesso richieda l'intervento della garanzia (escussione) a seguito di un inadempimento del mutuatario, ivi compresa l'ipotesi in cui il mutuatario, già inadempiente, riprenda il pagamento delle rate e si verifichi un nuovo inadempimento.